

# LE «NUOVE» APS

# COSA SONO

Enti del Terzo Settore  
costituiti in forma di **associazione**,

da un numero non inferiore a:

**7 persone fisiche**

*oppure*

**3 associazioni di promozione sociale**

NB - Può essere **riconosciuta o non riconosciuta**

# DENOMINAZIONE

Deve contenere l'indicazione  
di “*associazione di promozione sociale*”  
oppure  
l'acronimo “*APS*”

# FINALITA'

Svolgimento  
a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi  
di una o più attività di «interesse generale» (v. oltre),  
avvalendosi in modo prevalente  
dell'attività di volontariato dei propri associati

# NATURA GIURIDICA dell'ASSOCIATO

Possono far parte, in qualità di associati, anche altri enti del Terzo Settore se:

- tale possibilità è prevista nell'atto costitutivo;
- il loro numero non è superiore al 50 per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Attenzione - Tale regola non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano almeno 500 Aps.

# CIRCOLI PRIVATI

Non sono associazioni di promozione sociale

# ESCLUSIONI

Non possono rivestire la qualifica di APS le associazioni (comunque denominate) che:

- prevedono limiti relativamente alle condizioni economiche degli associati;
- introducono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

# ASSUNZIONE di DIPENDENTI

E' ammessa soltanto  
nei limiti necessari  
ai fini dello svolgimento  
delle attività di «interesse generale»

# PRESTAZIONI di LAVORO AUTONOMO

Sono ammesse soltanto  
nei limiti necessari  
ai fini dello svolgimento  
delle attività di «interesse generale»

# LIMITI

(\*) Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) impiegati nell'attività non può mai essere superiore al **50% del numero dei volontari** o al **5% del numero degli associati.**

(\*\*) **Si può trattare anche di associati,** fatto salvo il principio secondo cui la **qualità di volontario è incompatibile:**

- con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

# ABROGAZIONI

La riforma ha disposto  
l'abrogazione delle seguenti norme:

L. 7.12.2000, n. 383;  
articoli 2, 3, 4 e 5, L. 15.12.1998, n. 438  
(Contributo statale per le APS)